



DOTTORE COMMERCIALISTA

Studio Mocrelli – Dottore Commercialista

Viale Verdi, 88/B

23807 Merate (LC)

Telefono: +39 039 5982029

Fax: +39 039 5984636

N.5

del 10 Marzo 2016

News per i Clienti dello studio

Nuova procedura di convalida delle dimissioni

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **a partire dal prossimo 12.03.2016 sarà attiva la nuova procedura di dimissioni del lavoratore e risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**. Considerata la complessità della procedura, i lavoratori avranno la possibilità di **rivolgersi ad uno dei soggetti abilitati all'invio telematico** (patronato, organizzazione sindacale, ente bilaterale e commissioni di certificazione) che si **occuperà, al loro posto, di tutti gli adempimenti previsti per la presentazione delle dimissioni**. Si segnala che il lavoratore, secondo la nuova procedura, **ha la possibilità di revocare le dimissioni entro sette giorni dalla loro trasmissione**. Il Ministero del Lavoro, con la **circolare n. 12 del 04.03.2016** è intervenuto per fornire chiarimenti sul DM 15.12.2015, precisando le **conseguenze del mancato rispetto delle formalità da parte del lavoratore per confermare le proprie dimissioni**. Al riguardo, è stato precisato che il datore di lavoro può **considerare valide solo le dimissioni presentate attraverso le nuove formalità telematiche**. In mancanza di tali formalità, ovvero in caso di inerzia del lavoratore, il rapporto **non può considerarsi cessato** (con tutte le conseguenze connesse).

Premessa

A partire dal 12.03.2015 le dimissioni del lavoratore e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere presentate attraverso le nuove modalità previste dal DM 15.12.2015. Le nuove disposizioni, attuative del D.Lgs. n. 151/2015, **prevedono l'invio del modello con modalità esclusivamente telematiche.**

Restano **fuori dal campo di applicazione** di tali disposizioni il **lavoro domestico e le dimissioni** (o le risoluzioni consensuali) disposte nelle sedi conciliative, così come i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, del settore marittimo ed il recesso durante il periodo di prova. La mancata effettuazione

1



DOTTORE COMMERCIALISTA

www.studiomocrelli.it
info@studiomocrelli.it

della procedura produrrà **l'inefficacia delle dimissioni/risoluzioni**. La mancanza di una vera e propria previsione dell'ipotesi di inadempimento del lavoratore rende particolarmente difficile la gestione delle dimissioni nel caso di comportamento inerte del lavoratore.

Con la [circolare n. 12 del 04.03.2016](#) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito numerosi aspetti della disciplina, senza toccare l'argomento.

Considerate le complessità collegate al primo periodo applicativo dell'adempimento, si segnala che il Ministero del Lavoro ha reso disponibile un video tutorial che illustra le modalità di convalida delle dimissioni all'indirizzo www.lavoro.gov.it (sia nell'ipotesi di convalida diretta del lavoratore, sia tramite soggetti autorizzati).

Presentazione telematica delle dimissioni e della risoluzione consensuale

A partire dal prossimo 12.03.2016 i lavoratori che intendono rassegnare le dimissioni, così come nel caso di **risoluzione consensuale del rapporto di lavoro**, dovranno **presentare obbligatoriamente un modello in via telematica** attraverso il portale dell'INPS (www.inps.it) e del Ministero del Lavoro (www.cliclavoro.gov.it).

DIMISSIONI E RISOLUZIONE CONSENSUALE

A partire dal prossimo
12.03.2016



Presentazione in **forma telematica**
delle **dimissioni / risoluzione consensuale**

Rimangono **esclusi dal nuovo adempimento**, secondo quanto chiarito dal Ministero, i seguenti rapporti:

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI CONVALIDA DIMISSIONI

I	Rapporto di lavoro domestico e recesso intervenuto in sedi protette.
II	Recesso durante il periodo di prova.
III	Dimissioni o risoluzioni consensuali presentate dalle lavoratrici nel periodo di gravidanza o dai genitori durante i primi tre anni di vita del bambino (per cui vale ancora la convalida avanti alla DTL).
IV	Rapporto di lavoro marittimo.
V	Dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Secondo quanto chiarito dal Ministero con la circolare 12/2016, il lavoratore ha in ogni caso **l'obbligo di rispettare il termine di preavviso**, salvo il caso in cui sussista una giusta causa di dimissioni e


fermo restando che le dimissioni, pur se immediatamente efficaci, obbligano il lavoratore al risarcimento dell'eventuale danno.

La procedura

Di seguito, illustriamo schematicamente la **procedura per la presentazione delle dimissioni o della risoluzione consensuale**.

LA PROCEDURA	
Prima fase (per lavoratori non assistiti)	
1	Il lavoratore deve richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice PIN I.N.P.S. all'Istituto.
2	Il lavoratore deve creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro.
Seconda fase	
1	Bisogna effettuare l'accesso tramite il portale lavoro.gov.it al form on-line per la trasmissione della comunicazione o in alternativa alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione, per l'invio di una revoca.
Terza fase	
1	Nel caso di adempimento eseguito con il supporto di un soggetto abilitato si procede alla firma digitale del modulo prodotto con i dati delle dimissioni/risoluzione consensuale o revoca degli stessi.
2	Si procede, inoltre, alla trasmissione del modulo di dimissioni/risoluzione consensuale/revoca al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. In particolare, il datore di lavoro riceverà il modulo nella propria casella di posta elettronica certificata e la Direzione territoriale del lavoro riceverà una notifica nel proprio cruscotto e avrà la possibilità di visionare il modulo.

La procedura introdotta dal decreto ministeriale per la manifestazione della volontà di recedere dal rapporto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale è **preceduta dalla fase di riconoscimento del soggetto che effettua l'adempimento**, diversa a seconda se il lavoratore recede dal contratto **direttamente o facendosi assistere** da un soggetto abilitato.




Nel **primo caso** (dimissioni senza intervento dell'intermediario) il lavoratore **per rassegnare dimissioni "efficaci"** deve essere in possesso del **codice personale I.N. P.S. ("PIN INPS")** ovvero richiederlo all'Istituto. Tale codice permette di **popolare automaticamente parte del modello** (anagrafica), rendendo i dati immodificabili da parte del lavoratore che sta compilando il modulo.

Nel **secondo caso** (assistenza di un soggetto abilitato) il sistema consente **l'accesso con le sole credenziali di cliclavoro** che tali soggetti possiedono o devono richiedere al momento della comunicazione. Con la circolare n. 12/2016, il Ministero del Lavoro indica i seguenti intermediari abilitati:

INTERMEDIARI ABILITATI ALLA CONVALIDA	
I	Patronati
II	Organizzazioni sindacali
III	Enti bilaterali
IV	Commissioni di certificazione

In seguito, la compilazione segue le **medesime modalità per entrambe le ipotesi** e parte del contenuto del modello (relativo al rapporto) sarà **compilato automaticamente dal sistema grazie al recupero dei dati relativi alla comunicazione obbligatoria.**




Una volta completata la compilazione, **il modulo viene inviato all'indirizzo di posta elettronica** (anche certificata) del datore di lavoro implementato nell'apposita sezione 2 e alla Direzione del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Siciliana.

OSSERVA

La data di trasmissione consente altresì al sistema di **"controllare" il termine dei 7 giorni**, entro il quale **il lavoratore può revocare le dimissioni rese in ossequio a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015.** In quest'ultimo caso **il**

lavoratore potrà accedere solo alle comunicazioni trasmesse nei 7 giorni precedenti. Il sistema informatico SMV darà accesso infatti alle sole comunicazioni revocabili.




Il rispetto di tali modalità rende valide le dimissioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo n. 151 del 2015. **Soltanto con tali modalità il datore di lavoro potrà considerare valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione prevista dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 510 del 1996 con le modalità previste dal D.M. 30 ottobre 2007.** Analoga considerazione vale anche in caso di risoluzione consensuale.

Non è dato sapere, in assenza di chiarimenti, **quali siano nel concreto le conseguenze della presentazione non formale delle dimissioni.** Al riguardo, come appena illustrato, le disposizioni **si limitano a stabilire l'inefficacia delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali.**

Si può dedurre che **in presenza di dimissioni non confermate,** l'assenza del lavoratore debba (almeno temporaneamente) essere considerata alla stregua di un'**assenza ingiustificata, che costituisce a sua volta presupposto per un licenziamento per giusta causa.** Considerate le complessità che si possono riscontrare nel corso di un **procedimento giudiziario per licenziamento,** si ritiene opportuno **notificare con raccomandata l'invito a convalidare le proprie dimissioni,** con l'avvertimento che **fino ad intervenuta convalida** l'allontanamento dal luogo di lavoro verrà considerata **assenza ingiustificata,** e che in sua assenza il rapporto verrà interrotto con **licenziamento.** Considerata la complessità e l'onerosità della procedura (di

licenziamento, ma anche in termini di contribuzione NASPI), si ritiene in ogni caso necessario un chiarimento ufficiale sul punto.



Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti